

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: “Acquisizione a titolo gratuito dell’immobile sito in Via dei Sommozzatori 50 – Roma, sede del Liceo Scientifico Statale ‘Aristotele’ di proprietà della Regione Lazio, in attuazione della Legge regionale 30 dicembre 1989, n. 70, come modificata dalla Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, artt. 2 e 3 bis, modificata ed integrata dall’art. 91, Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14”.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che con Decreto n. 190 del 30.11.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: “Acquisizione a titolo gratuito dell’immobile sito in Via dei Sommozzatori 50 – Roma, sede del Liceo Scientifico Statale ‘Aristotele’ di proprietà della Regione Lazio, in attuazione della Legge regionale 30 dicembre 1989, n. 70, come modificata dalla Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, artt. 2 e 3 bis, modificata ed integrata dall’art. 91, Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14”;

Visti:

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante le “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art. 19 che, tra le funzioni amministrative di interesse provinciale, annovera [...] i compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e, in particolare l’art. 13, comma 1, a norma del quale “La Città metropolitana individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell’ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione”;

l’art. 42, comma 2, lettera l) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

l’art. 18, comma 2, lettera k) dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale;

Premesso:

che in data 10.10.1978 l’E.N.L.R.P. (Ente Nazionale Lavoratori Rifugiati e Profughi) e la allora Provincia di Roma hanno sottoscritto un contratto con il quale il primo concedeva in locazione alla seconda l’immobile sito in Roma Via dei Sommozzatori n. 50, contraddistinto al Catasto Urbano di Roma al Foglio 881, Particella 182;

che in data 04.11.1991 la Regione Lazio, succeduta nella proprietà dell’immobile di Via dei Sommozzatori n. 50 in attuazione della normativa medio tempore vigente in materia di enti disciolti ex artt.113 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e la allora Provincia di Roma hanno sottoscritto un nuovo contratto di locazione per detto immobile;

che la Provincia di Roma prendeva in conduzione il suddetto immobile al fine di utilizzarlo come sede del Liceo Scientifico 'Aristotele', con vincolo di destinazione scolastica superiore, a fronte di un canone annuale corrispettivo di Lire 140.000.000, regolarmente versato fino a tutto l'anno 1997;

che in data 01.01.1997 entrava in vigore la Legge 11.01.1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", la quale all'art. 3 co. 1 lett. b) stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; all'art. 8 co. 1 dispone che "*Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria*"; all'art. 8 co. 3, infine, prevede che "*Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 (diversi da Stato e Comuni) e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati*";

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 23/1996, la Provincia di Roma ha sospeso i pagamenti in favore della Regione Lazio, proprio in osservanza dell'art. 8 comma 3 della stessa, fornendo all'Amministrazione proprietaria dell'immobile formale comunicazione in tal senso;

che successivamente, con legge della Regione Lazio n. 14 del 23.07.1999, è stata disciplinata l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale, ed alle Province sono stati assegnati dall'art. 4, tra gli altri, i "compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica"; detta normativa regionale, inoltre ha stabilito all'art. 14 l'assegnazione agli enti interessati in uso o in comodato dei beni mobili ed immobili di proprietà regionale utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti con la citata normativa regionale;

che, con riferimento all'immobile di Via dei Sommozzatori 50, nel corso degli anni seguenti l'Amministrazione provinciale ha più volte manifestato alla Regione Lazio la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione ai sensi della legge 23/96, predisponendo anche un apposito schema da sottoporre ad eventuale approvazione;

che, al fine di risolvere la controversia interpretativa, su impulso della Regione, è intervenuto il Consiglio di Stato che ha definitivamente chiarito, con parere emesso in data 19.09.2001, i seguenti punti:

- la legge 23/1996 non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; alle Regioni, quindi, non essendo state espressamente indicate all'art. 8 co. 1 della legge medesima, non si applica il meccanismo automatico di trasferimento in uso gratuito degli immobili;
- tuttavia, la Regione Lazio rientra tra quei soggetti classificati come "enti diversi" dal co. 3 dell'art. 8 della legge 23/1996 e, pertanto, obbligati a regolamentare mediante convenzione l'utilizzo di strutture scolastiche;
- la normativa in questione, nel momento in cui obbliga le Amministrazioni pubbliche a sottoscrivere una convenzione, impedisce la sopravvivenza automatica del regime locativo precedente, che pertanto viene meno dal momento dell'entrata in vigore della normativa richiamata; pertanto i due Enti sono tenuti a rinegoziare il rapporto, tenendo anche conto del fatto che i beni – per effetto dell'intangibilità della destinazione ad uso scolastico – assumono un valore economico-giuridico inferiore;

- in sede di definizione del procedimento di assegnazione di cui all'art. 14 dalla L.R. 14 del 1999 è possibile addivenire ad una definizione transattiva per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge Masini (01.01.1997) e l'entrata in vigore della suddetta normativa regionale (14.09.1999), non potendosi porsi a carico della Provincia di Roma la mancata conclusione del procedimento di assegnazione, di cui è titolare esclusivo il Presidente della Regione Lazio;

che, la Provincia di Roma, secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato nel richiamato parere del 19.09.2001, con nota prot. 1951 del 2.08.2002, avendo tenuto conto dei significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati fino ad allora dall'Ente sull'immobile, ha proposto alla Regione Lazio un'ipotesi di accordo transattivo per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge Masini (01.01.1997) e l'entrata in vigore della suddetta normativa regionale (14.09.1999), non riscontrata positivamente dalla Regione Lazio;

che, con l'entrata in vigore della Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, artt. 2 e 3 bis, modificata ed integrata dall'art. 91, Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, sono state introdotte modifiche significative alla Legge regionale 30 dicembre 1989, n. 70, la quale disciplina le modalità di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili appartenuti ad Enti disciolti, quale l'E.N.L.R.P. (Ente Nazionale Lavoratori Rifugiati e Profughi) del quale faceva parte l'immobile di Via dei Sommozzatori n. 50, estendendo tale possibilità anche ad Enti locali diversi dai Comuni;

che, con nota Reg. Uff. 1145265 del 15.11.2022, acquisito al prot. CMRC-2022-0177690 del 16.11.2022, la Regione Lazio ha informato la Città metropolitana di Roma Capitale della novella legislativa, comunicando al contempo che *“al fine di dare attuazione alle normative fin qui citate, nonché di pervenire ad una pronta soluzione dell'annosa vicenda che mantenga intatti i principi di collaborazione fittiva alla base dei rapporti tra enti pubblici, si invita codesta Città Metropolitana di Roma Capitale a manifestare formalmente la volontà di acquisire in proprietà a titolo gratuito l'immobile sito in Roma, Via dei Sommozzatori n. 50, già in uso del predetto Ente con finalità educative in quanto sede centrale del Liceo Scientifico Statale 'Aristotele'”*;

Considerato:

che l'art. 1 della citata Legge regionale 30 dicembre 1989, n. 70 prevede che *“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuiti in proprietà, agli enti locali competenti per territorio, che subentrano nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, i complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), ex A.N.M.I.L. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) ed ex E.N.A.L. (Ente nazionale assistenza lavoratori), per le prestazioni di servizi assistenziali nell'interesse della collettività regionale, nonché per documentate finalità educative, formative e ricreative, previa richiesta degli enti locali interessati e con espresso vincolo di destinazione”*;

che l'immobile di Via dei Sommozzatori n. 50 a Roma, originariamente di proprietà dell'ente disciolto E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), risulta essere strumentale all'esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale attribuite dalla normativa nazionale e regionale in materia di edilizia scolastica (L. 23/1996 e R.L. 14/1999), ed è in linea con l'uso per finalità educative, formative e ricreative previste dalla L.R. 30 dicembre 1989, n. 70 ai fini del trasferimento della proprietà di detto immobile, in considerazione del fatto che è utilizzato dall'Ente come sede del Liceo Scientifico “Aristotele”;

che l'acquisizione in proprietà dell'immobile di Via dei Sommozzatori n. 50 a Roma, risulta funzionale alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, che dall'entrata in vigore della L. 23/1996 ha continuato ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificio, nonostante fosse di proprietà della Regione Lazio, oltre a rappresentare un incremento patrimoniale;

che, così come stabilito dal citato art. 1 della Legge regionale 30 dicembre 1989, n. 70 e chiarito dalla Regione Lazio nella citata Reg. Uff. 1145265 del 15.11.2022, l'acquisizione in proprietà dell'immobile di Via dei Sommozzatori n. 50 a Roma, determina ipso iure, il subentro della Città metropolitana di Roma Capitale nei rapporti attivi e passivi precedentemente in capo alla Regione Lazio riferibili a detto immobile, e pertanto, qualsiasi pretesa creditoria della Regione Lazio per l'uso dell'immobile, anche per il periodo pregresso all'entrata in vigore della novella legislativa, si estinguerebbe per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.;

viste le premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. "Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che:

- a) la Legge regionale 30 dicembre 1989, n. 70, così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, artt. 2 e 3 bis, modificata ed integrata dall'art. 91, Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, ha esteso anche ad Enti locali diversi dai Comuni il trasferimento in proprietà a titolo gratuito, con espresso vincolo di destinazione per finalità educative, formative e ricreative, dei beni appartenenti all'ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), dei quali fa parte l'immobile di Via dei Sommozzatori n. 50 utilizzato dalla Città metropolitana di Roma Capitale quale sede del Liceo Scientifico "Aristotele";

- b) con l'acquisizione a titolo gratuito della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via dei Sommozzatori n. 50, in attuazione della Legge regionale 30 dicembre 1989, n. 70, così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, artt. 2 e 3 bis, modificata ed integrata dall'art. 91, Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, la Città metropolitana di Roma Capitale subentra ipso iure nei rapporti attivi e passivi precedentemente in capo alla Regione Lazio riferibili all'immobile in questione;
  - c) in forza di tale automatico subentro della Città metropolitana di Roma Capitale nei rapporti attivi e passivi precedentemente in capo alla Regione Lazio riferibili all'immobile di Via dei Sommozzatori n. 50, ogni pretesa creditoria della Regione Lazio per l'uso dell'immobile, anche per il periodo pregresso all'entrata in vigore della novella legislativa, deve intendersi estinto per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.;
2. di autorizzare l'acquisizione a titolo gratuito della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via dei Sommozzatori n. 50, contraddistinto al Catasto Urbano di Roma al Foglio 881, Particella 182, in attuazione della Legge regionale 30 dicembre 1989, n. 70, così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, artt. 2 e 3 bis, modificata ed integrata dall'art. 91, Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14;
  3. di dare mandato al Direttore dell'U.C. "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed impiantistica Sportiva" per la predisposizione degli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento.